



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 03.10.1997
COM(97) 496 def.

97/ 0247 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

**che abroga le misure antidumping istituite sulle importazioni di carbonato di
disodio originario degli Stati Uniti d'America**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio che abroga il regolamento che istituisce dazi antidumping sulle importazioni di carbonato di disodio (carbonato di sodio) originario degli Stati Uniti d'America

1. Si acclude una proposta di regolamento del Consiglio che abroga il regolamento che istituisce dazi antidumping sulle importazioni di carbonato di disodio originario degli Stati Uniti d'America.
2. La presentazione dell'allegata proposta di regolamento del Consiglio è dovuta al fatto che, durante un riesame intermedio, produttori comunitari che rappresentano l'80% circa della produzione comunitaria totale di carbonato di disodio hanno ritirato, per motivi inerenti alla posizione di queste società sul mercato comunitario, il sostegno alla denuncia antidumping e pertanto anche all'inchiesta relativa al riesame.
3. In conformità del regolamento di base, un procedimento deve essere chiuso quando non è più sostenuto da produttori comunitari la cui produzione collettiva rappresenta una proporzione maggioritaria (25%) della produzione comunitaria totale, a meno che tale chiusura non sia contraria all'interesse della Comunità.
4. Dato che questa soglia non è più raggiunta dagli altri produttori comunitari che continuano a sostenere il procedimento e che non si sono adottati interessi comunitari particolari per giustificare il mantenimento in vigore delle misure nonostante il ritiro del sostegno da parte della proporzione maggioritaria dell'industria comunitaria, si propone al Consiglio di abrogare il regolamento che istituisce dazi antidumping sulle importazioni di carbonato di disodio originario degli Stati Uniti d'America.

PROPOSTA DI
REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO

del

**che abroga le misure antidumping istituite sulle importazioni di carbonato di
disodio originario degli Stati Uniti d'America**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995¹, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 del 2 dicembre 1996², in particolare gli articoli 9 e 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

1. GU n. L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

2. GU n. L 317 del 6.12.1996, pag. 1.

La

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

- (1) Con regolamento (CE) n. 2381/95 del 10 ottobre 1995³, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di sodio originario degli Stati Uniti d'America e ha deciso di riscuotere definitivamente il dazio provvisorio istituito.
- (2) A norma del regolamento (CE) n. 2381/95, la Commissione doveva procedere a un riesame delle misure dopo un anno dalla data dell'istituzione onde valutare, in particolare, la situazione del mercato comunitario del carbonato di sodio e la posizione degli utilizzatori del carbonato di sodio nella Comunità.
- (3) Il 13 luglio 1996, è stata presentata una domanda di riesame delle misure in questione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in appresso denominato "regolamento di base") da parte di quattro produttori/esportatori statunitensi (FMC Corporation, General Chemical (Soda Ash) Partners, North American Chemical Company e OCI Chemical Corporation), come previsto dall'avviso della Commissione riguardante l'applicazione delle misure antidumping in vigore nella Comunità dopo l'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (95/C 40/07)⁴.

3 GU n. L 244 del 12.10.1995, pag. 32.

4 GU n. C 40 del 17.2.1995, pag. 5.

B. RIESAME

- (4) In considerazione di quanto precede, la Commissione ha deciso di avviare, di sua iniziativa, un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di carbonato di disodio originario degli Stati Uniti d'America a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base⁵.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (5) Il prodotto in esame è il carbonato di disodio (carbonato di sodio), costituito principalmente da Na_2CO_3 (carbonato di sodio anidro), di cui al codice NC 2836 20 00.
- (6) Il carbonato di sodio viene utilizzato principalmente dalle seguenti industrie: vetro, acciaio, prodotti chimici, detersivi, carta e pasta di legno, prodotti alimentari e trattamento delle acque.

2. Prodotto simile

- (7) Si è stabilito che il carbonato di sodio prodotto e venduto nella Comunità era simile, per le caratteristiche fisiche e tecniche di base e l'impiego potenziale, a quello prodotto negli Stati Uniti, venduto sul mercato interno o esportato nella Comunità. Tutti questi prodotti vengono quindi considerati un prodotto simile ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

⁵ GU n. C 253 del 31.8.1996, pag. 23.

[REDACTED]

D. DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

(8) L'industria comunitaria è composta dai seguenti produttori, tutti membri del denunziante CEFIC (Consiglio europeo dell'industria chimica), che hanno collaborato all'inchiesta:

- Solvay Österreich A.G. (A),
- Solvay SA (B)
- Akzo Chemicals BV (NL)
- Solvay SA (F)
- Rhône-Poulenc SA (F)
- Matthes & Weber GmbH (D)
- Solvay Alkali GmbH (D)
- Sodawerk Stassfurt GmbH (D)
- Solvay SA, Milano (I)
- Solvay Portugal Productos Quimicos SA (P)
- Solvay SA (ES)
- Brunner Mond (UK) Ltd (UK)

E. RITIRO DEL SOSTEGNO ALLA DENUNCIA

- (9) L'8 aprile 1997, quattro produttori comunitari, che rappresentano l'80% circa della produzione comunitaria totale di carbonato di sodio, hanno ritirato il sostegno al procedimento antidumping e, di conseguenza, all'inchiesta in corso a fini di riesame, per motivi inerenti alla posizione di queste società sul mercato comunitario. Due produttori comunitari, che rappresentano il 20% circa della produzione comunitaria totale, hanno continuato a sostenere il procedimento e il proseguimento dell'inchiesta.
- (10) Ciò si è verificato prima che si concludesse l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio.

F. ANALISI

- (11) Il Consiglio ritiene che, a norma degli articoli 3, paragrafo 1, 4, paragrafo 1, e 5, paragrafo 4 del regolamento di base, un procedimento debba essere chiuso quando non è più sostenuto da produttori comunitari che realizzino complessivamente una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale, a meno che tale chiusura non sia contraria all'interesse della Comunità. In conformità delle disposizioni suddette, la proporzione maggioritaria è pari al 25% della produzione comunitaria totale del prodotto simile.

- [REDACTED]**
- (12) Un produttore ha obiettato che non è nell'interesse della Comunità chiudere il procedimento, in quanto l'industria comunitaria non sarebbe più protetta in caso di pratiche sporadiche di dumping dei produttori statunitensi, come è avvenuto in passato, e ciò potrebbe incidere negativamente sulla sua situazione economica, finanziaria e occupazionale, nonché sugli ingenti investimenti realizzati. Si è inoltre affermato che le misure in vigore dovrebbero perlomeno essere sospese per nove mesi in conformità dell'articolo 14, paragrafo 4 del regolamento di base.
- (13) In sintesi, il produttore in questione ha dichiarato che la chiusura del procedimento danneggerebbe una proporzione non maggioritaria dell'industria comunitaria, il che non basta a giustificare la continuazione del procedimento antidumping in conformità degli articoli 3, paragrafo 1, 4, paragrafo 1, e 5, paragrafo 4 del regolamento di base. Non si sono però addotti interessi comunitari particolari per giustificare il mantenimento in vigore delle misure sebbene gli altri produttori abbiano ritirato il sostegno, per cui si sono dovute respingere le suddette argomentazioni. Per quanto riguarda la sospensione delle misure, non si sono forniti elementi tali da dimostrare che sussistono le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 4 del regolamento di base, e quindi non si è potuta accettare neanche questa richiesta.

G. CONCLUSIONI

- (14) Concludendo, il Consiglio non vede alcuno motivo di continuare il procedimento. Il regolamento (CE) n. 2381/95, che istituisce dazi antidumping sulle importazioni di carbonato di disodio originario degli Stati Uniti d'America, dovrebbe quindi essere abrogato.
- (15) La Commissione ha informato della sua intenzione di abrogare le misure antidumping nei confronti del carbonato di disodio originario degli Stati Uniti d'America le parti interessate, che non hanno comunicato osservazioni a parte quelle di cui ai punti 12 e 13.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono abrogate le misure antidumping istituite con regolamento (CE) n. 2381/95 sulle importazioni di carbonato di disodio (carbonato di sodio), di cui al codice NC 2836 20 00, originario degli Stati Uniti d'America.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri,

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

ISSN 0254-1505

COM(97) 496 def.

DOCUMENTI

IT

02 11 12

N. di catalogo : CB-CO-97-501-IT-C

ISBN 92-78-25123-2

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo